



COMUNE DI BORGO TICINO
PROVINCIA DI NOVARA

Delibera N° 35

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI C.C. N. 24/2013 AD OGGETTO:
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA"-----**

L'anno duemilatredecim addi venticinque del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano		PRESENTI	ASSENTI
Ing. GALLO Francesco	Sindaco	X	
ORLANDO Giovanni	Consigliere	X	
METE Giovanni	Consigliere		X
PIROLA Roberta	Consigliere	X	
BARBERO Davide	Consigliere		X
FOLINO Maurizio	Consigliere	X	
VUONO Angelo	Consigliere	X	
LAMORTE Paola	Consigliere	X	
ARMILLOTTA Claudio	Consigliere		X
TABARELLI Patrizia	Consigliere	X	
TESSARI Daniele	Consigliere		X
MARCHESINI Milena	Consigliere	X	
BARBAGLINI Roberta	Consigliere	X	
TOTALE		10	4

Assenti giustificati risultano i Signori BARBERO DAVIDE, ARMILLOTTA CLAUDIO, TESSARI DANIELE.....

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele.....

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti l'Ing. Gallo Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI C.C. N. 24/2013 AD OGGETTO:
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA"**

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa quale di seguito;

VISTO:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e s.m.i. in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e s.m.i.;
- altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i., disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATO:

- inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 e s.m.i., dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO:

- l'art.1 comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28.06.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2013 e Pluriennale 2014/2015;
- l'art. 4-quater della Legge n. 64 del 6 giugno 2013, di conversione del D.L. 8/4/2013 n. 35, che ha ulteriormente prorogato la scadenza al 30 settembre 2013;

OSSERVATE:

- le disposizioni dettate dall'art. 10 comma 4 del D.L. 35/2013, così come modificato dalla Legge di conversione n. 64/2013, che recitava:".....il versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 del D.L.vo n. 23/2013 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio ...entro il 21 ottobre dello stesso anno...."

RICHIAMATO:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.";
- la delibera Consiglio Comunale n. 24 del 26.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2013, così determinate:
 - *aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60%...*
 - *aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 5,00%..;*
 - *aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 2,00 %.*;

- aliquota per i fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2010: **10,60%**;
- aliquota per immobili di proprietà o in usufrutto concessi in comodato gratuito a parenti fino al 1° grado: **7,60%**..

VISTO:

- l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con legge n. 124 del 28.10.2013, il quale fissa il nuovo termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al **30/11/2013**, nonché le aliquote e le detrazioni ed i regolamenti inerenti i tributi locali;

CONSIDERATO:

- che in base al su citato art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito con legge n. 124 del 28.10.2013, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 sopra richiamato, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

VISTO:

- il comma 1 dell'art. 2-bis della Legge n. 124 del 28.10.2013 che recita: *"Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'Imu... (omissis), i Comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun Comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio."*;
- il successivo comma 2 dell'art. 2-bis della medesima Legge 124 del 28.10.2013, che ha previsto: *"al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare... (omissis) entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

RITENUTO:

- alla luce delle nuove disposizioni legislative, intervenute dopo l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2013 da parte di questo Comune, di dovere assicurare un uguale trattamento a tutti i cittadini italiani, così come previsto dall'art. 3 della Costituzione Italiana, quindi anche agli abitanti del Comune di Borgo Ticino, provvedendo ad integrare la deliberazione C.C. n. 24 del 26.09.2013, disponendo, in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2-bis della Legge n. 124 del 28.10.2013 sopra richiamata:

- **l'equiparazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare e relative pertinenze, (escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti, in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, al 5,00%, se in possesso della certificazione ISEE pari o inferiore ad € 30.000,00=; in mancanza di detta certificazione si applica l'aliquota del 7,60%;**

- **I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio presentano apposita comunicazione, contenente gli identificativi catastali dell'immobile concesso in uso gratuito e le generalità della persona cui è concesso l'uso; detta dichiarazione si intende valida sino al momento in cui tale situazione viene a cessare.**

OSSERVATO.

- la possibilità pertanto, di potere provvedere ad una integrazione dell'aliquota IMU sopra richiamata, dando applicazione alla nuova normativa non in vigore al momento dell'iniziale approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2013 di cui alla deliberazione consiliare n. 24/2013 sopra richiamata, e quindi non applicabile, con evidente disparità di trattamento derivante in violazione all'art. 3 della Costituzione già citato, mediante l'equiparazione all'abitazione principale prevista dall'art. 2.bis comma 1 della Legge 124/2013, che non comporta ulteriori aggravii al Bilancio dell'Ente, tenuto conto del rimborso da parte dello Stato;

SENTITO:

- il Consigliere Marchesini Milena che richiamando la mozione presentata e posta all'odierno ordine del giorno, ed oggetto quindi di prossima trattazione del Consiglio, propone una unica trattazione dei punti, chiedendo poi quali siano le previsioni di bilancio;

- il Consigliere Orlando Giovanni che interviene dichiarando la volontà maturata dalla Maggioranza nella previsione dell'I.S.E.E., obbligatorio per legge, atto a favorire i cittadini, per cui si è voluto differenziare rispetto alla mozione presentata dalla Minoranza, evidenziando infine i vari problemi derivanti dall'azione di Governo per cui a tutt'oggi non si ha certezza sull'esenzione della seconda rata dell'IMU seconda casa;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

SU proposta Del Sindaco a seguito del venire meno di ulteriori interventi;

CON votazione favorevole di n. 8 consiglieri, compreso il Sindaco, ed il voto contrario dei consiglieri Marchesini Milena e Barbaglini Roberta, espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

- Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

- 1) Di integrare, per i motivi espressi in narrativa, la deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 26.09.2013, ad oggetto "determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU"- anno 2013", disponendo, così come previsto dal comma 1 dell'art. 2-bis della Legge n. 124 del 28.10.2013:

*** l'equiparazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare e relative pertinenze, (escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti, in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, al 5,00%., se in possesso della certificazione ISEE pari o inferiore ad € 30.000,00=; in mancanza di detta certificazione si applica l'aliquota del 7,60%.;**

*** I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio presentano apposita comunicazione, contenente gli identificativi catastali dell'immobile concesso in uso**

gratuito e le generalità della persona cui è concesso l'uso; detta dichiarazione si intende valida sino al momento in cui tale situazione viene a cessare.

- 2) Di dare atto che la presente integrazione non comporta ulteriori aggravii al Bilancio dell'Ente, tenuto conto del rimborso da parte dello Stato, come previsto dal comma 2 dell'art. 2-bis della Legge n. 124 del 28.10.2013;
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012 e successiva prot. n. 24674 dell'11 novembre 2013;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai fini della sua efficacia.

Con il seguente esito della votazione separata di n. 8 consiglieri, compreso il Sindaco, ed il voto contrario dei consiglieri Marchesini Milena e Barbagliani Roberta, espressa in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che controfirma

CERTIFICA

- CHE copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/4/2013 come prescritto dall' art. 124. comma 1, Legge n. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

Parere di regolarità tecnica e contabile

ai sensi dell'art. 49, comma 1, Legge 18/08/2000, n. 267

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si assume l'impegno di spesa n°



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Diventata esecutiva in data ... 23/4/2013

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Dichiarata immediatamente eseguibile



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]